

I DIRITTI CUNEIFORMI

di CRISTINA SIMONETTI

1. Introduzione

I diritti cuneiformi si inseriscono nel quadro più ampio dei diritti del Vicino Oriente antico, che hanno costituito argomento di indagine scientifica sin da quando si è potuto comprendere la natura giuridica di una buona parte dei documenti che venivano a poco a poco disseppellendosi dalle dune dei deserti dell'Egitto e del Vicino Oriente. Dai papiri di Elefantina ai rotoli del Mar Morto, dalle tavolette cuneiformi ai papiri egiziani.

Ovviamente bisogna tener conto del fatto che uno dei principali diritti vicino-orientali, il diritto ebraico, essendo rimasto vigente all'interno delle varie comunità ebraiche anche dopo la diaspora, è stato studiato ininterrottamente, esattamente come è avvenuto per il diritto romano, vigente in molti paesi europei fino all'adozione dei codici civili nazionali. E proprio come il diritto romano, il diritto ebraico nel corso dei secoli si è arricchito di interpretazioni e commenti che alla fine lo hanno profondamente modificato, rendendo molto difficile la ricostruzione di quello che doveva essere stato il diritto all'epoca di Davide e Salomone e dei due regni di Israele e di Giuda prima delle rispettive distruzioni e anche di quello vigente in Giuda dopo il rientro dalla cattività babilonese.

Discorso completamente diverso, invece, deve esser fatto per gli altri diritti antichi del Vicino Oriente, e in particolare per quelli cuneiformi, per i quali la tradizione si è interrotta in seguito alla conquista dei territori in cui si erano sviluppati ad opera dei grandi imperi, a partire da quello persiano, poi quello ellenistico, quello romano e bizantino, quello sassanide, per finire con quello ottomano.

2. La storia degli studi

La storia degli studi sui diritti orientali antichi è alquanto complessa e lunga, perché inizia in realtà molto presto. Come ricorda Edoardo Volterra nel suo noto volume "Diritto romano e diritti orientali", "il problema dei rapporti tra il diritto romano e i diritti orientali non è sorto, come generalmente si crede, solo nell'epoca presente", ma già si era imposto ai giuristi appartenenti alla Scuola degli Umanisti (XVI e XVII secolo): grazie alla spinta rinascimentale, infatti, anche gli studi teologici si erano indirizzati nell' "indagare le antichità bibliche da un punto di vista storico, portando ad una conoscenza profonda del diritto mosaico e post mosaico e successivamente aveva indotto ad iniziare ricerche anche su fonti talmudiche, fino ad allora abbandonate ai teologi rabbinici. Queste indagini, attraverso il diritto canonico, penetrarono ben presto nel campo dei civilisti, i quali vi presero attiva parte [...] Il nuovo spirito portava ad allargare sempre più il campo di osservazio-

ne, ad estenderlo anche ai pochi testi dell'antichità islamica allora noti e a prendere in esame le scarse ed incerte notizie sull'antichità egiziana, babilonese, persiana fornita dagli autori greci e romani. Anche queste ricerche, in un primo tempo di natura storica e filologica, ben presto furono affrontate dai giuristi¹. E si possono fare i nomi raccolti nell' *"Elogia centum Juriconsultorum qui Hebraeam linguam et alias auxerint"* di Theodorus Ebertus del 1628, seguito dal *"De utilitate litterarum orientalium in juris prudentia"* di Heineccius, prefazione di un'opera pubblicata a Lipsia e Francoforte nel 1734, nelle quali si menzionano numerosi studiosi che si erano occupati dei diritti antichi, sin dalla metà del XVI secolo². Nel XIX secolo, invece, c'è una svolta con la nascita di due nuove scienze: da un lato il diritto comparato, e dall'altro l'etnologia giuridica, che hanno ad oggetto gli stessi diritti antichi³. Sono note le opere di Feuerbach⁴, Maine⁵, Mc Lennan⁶, Post⁷ e Bachofen⁸, solo per citarne alcune: in tali opere, con maggiore o minore scientificità, si cercava di delineare un processo evolutivo all'interno delle varie culture storiche, o, addirittura, di trovare una linea evolutiva unitaria, in grado di spiegare i mutamenti avvenuti all'interno dei vari sistemi giuridici, ispirati ai coevi studi filologici sulle parentele linguistiche⁹.

Ma veramente importantissimi per lo sviluppo della disciplina furono i ritrovamenti di numerosissimi papiri in Egitto, che portarono alla nascita della papirologia giuridica, la scoperta e la decifrazione delle migliaia di documenti in scrittura cuneiforme e in geroglifico egiziano. Dopo la pubblicazione dei primi documenti di contenuto giuridico, iniziarono i primi studi su di essi, come il volume di Oppert e Menant, *"Documents juridiques de l'Assyrie et de la Caldée"*. Paris 1877, e, ad esempio, il volume di Meißner, *"Beiträge zum altbabylonischen Privatrecht"*. Leipzig 1893. Ma l'evento che dette maggior impulso a tali studi fu il rinvenimento, nel corso degli scavi a Susa del 1901 della celebre stele di Hammurabi contenente l'iscrizione con le sue leggi e nota col nome di Codice di Hammurabi¹⁰. Da allora iniziò uno studio più intenso sia dal punto di vista filologico, perché vennero raccolti, trascritti e tradotti molti documenti di natura giuridica, sia da quello più strettamente giuridico, che non poteva ovviamente prescindere dal lavoro dei filo-

¹ Volterra 1937, p. 3-4.

² *Ib.*, p.4, nota 1.

³ Tali scienze prendono spunto da altre nuove discipline, come la filologia comparata, l'antropologia culturale e l'etnologia. In particolare, in quest'ultimo campo furono molto importanti e influenzarono moltissimo le due discipline prima ricordate le opere di Morgan 1871 e 1877.

⁴ Feuerbach 1824.

⁵ Maine 1861, 1876.

⁶ Mc Lennan 1865 e 1886.

⁷ Post 1894-1895.

⁸ Bachofen 1861.

⁹ A questo proposito si segnalano i puntuali studi di Capogrossi-Colognesi, 1997 e 2008, che analizzano e contestualizzano alcune di queste teorie, fornendone anche una ragionata e aggiornata bibliografia.

¹⁰ La bibliografia sull'argomento è davvero notevole. Si citerà solo qualche saggio sull'argomento: le prime edizioni furono quelle di Scheil 1902; Johns 1903; Kohler-Peiser 1904; Edwards 1904; Harper 1904; i più importanti studi sono stati quelli di Koshaker 1917, Dávid 1923, Driver-Miles 1952 e 1955, Kraus 1960 e 1984, Bottéro 1982, Petschow 1984 e 1986, Westbrook 1988a e 1989, Leemans 1991a.

logi¹¹. Proprio in quegli anni, inoltre, essendo difficile trovare giuristi in grado di leggere il cuneiforme, iniziarono fruttuose collaborazioni, come quelle di Cuq¹² con Thureau-Dangin e Scheil¹³, o di Kohler con Peiser¹⁴ e Ungnad¹⁵. Tali collaborazioni sono continuate anche in tempi più recenti con Driver e Miles¹⁶.

Nel frattempo, però, si formarono degli studiosi in grado di affrontare questa tipologia di testi in modo autonomo: è il caso di San Nicolò¹⁷, di Cardascia¹⁸, di Klíma¹⁹, dello stesso Koshaker²⁰, di Yaron²¹, Westbrook²², Petschow²³ e Sophie Démare-Lafont²⁴, ma soprattutto, il caso di Leemans²⁵, giudice olandese, appassionato di diritti antichi, romano e medievale in particolare, ma che era anche in grado di leggere autonomamente il cuneiforme, almeno nella variante paleo-babilonese. A questi studiosi, e agli altri a cui per brevità non ho potuto alludere, si devono i principali risultati nello studio dei diritti cuneiformi.

In Italia gli studi sui diritti orientali iniziano in realtà piuttosto tardi, rispetto agli altri paesi europei, e in coincidenza con la politica coloniale italiana verso l'Africa nord-orientale: documenti copti, etiopici insieme a quelli aramaici e siriaci vennero in qualche modo presi in considerazione per la prima volta da un serio professore di diritto romano, Evaristo Carusi²⁶, che però non aveva adeguate conoscenze filologiche e linguistiche per poter valutare correttamente la portata giuridica delle fonti da lui esaminate e che per questo motivo fu fortemente osteggiato

¹¹ C'è da ricordare, però, che a quest'epoca risale anche una singolare teoria di Müller 1903, il quale sosteneva l'unicità mediterranea dei vari diritti antichi: secondo lui il Codice di Hammurabi, le leggi mosaiche e le XII Tavole erano derivate da una comune fonte primitiva. Tale teoria, sebbene subito combattuta da Mitteis e altri, fu seguita da Wenger 1904, il quale si proponeva di ampliare il campo degli studi romanistici, comprendendo tutti i diritti dell'antichità, così da formare una storia generale e unitaria dei diritti antichi. Qualche anno dopo ci fu anche il tentativo di attuare tale proposito, con il volume dedicato alla storia generale del diritto, all'interno di una grandiosa opera di Hinneberg, in cui una prima parte era dedicata al diritto primitivo, a quello orientale e a quello dei Greci e dei Romani, a cui lavorarono anche Kohler – Wenger 1914. Cfr. comunque Volterra 1970, pp. 39-40 e nota 29.

¹² Impossibile non citare i suoi *Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites* del 1929, in cui raccoglie molti scritti pubblicati in precedenza.

¹³ Solo con l'aiuto di tali studiosi, infatti, Cuq fu in grado di scrivere i commenti giuridici pubblicati per diversi anni sulla *Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale*, a partire dal 1910, quando ringrazia Scheil. Nel 1922 commenta le leggi assire basandosi sull'edizione di Scheil 1921. Nel 1910a scrive il commento giuridico a un testo giudiziario appena pubblicato da Thureau-Dangin e nel 1915 fa lo stesso con un testo pubblicato da Scheil.

¹⁴ Oltre al già citato Kohler-Peiser 1904, il precedente Kohler-Peiser 1890.

¹⁵ Kohler-Ungnad 1905-1920; Koshaker - Ungnad 1923.

¹⁶ Driver-Miles 1952 e 1955.

¹⁷ San Nicolò 1922, 1930, 1931, 1936, 1951, solo per citare alcuni importantissimi lavori.

¹⁸ Cardascia, 1951, 1959, 1985, 1985a.

¹⁹ Klíma 1940.

²⁰ Koshaker 1921, 1928, 1950.

²¹ Yaron, 1969, 1992.

²² Westbrook 1988, 1988a, 1991, 1995, 1995a, 2001, 2003.

²³ Petschow 1973, 1982, 1986.

²⁴ Démare-Lafont, 1996, 1998, 1999, 2008. La studiosa ha adottato il doppio cognome dopo il 2000, quindi si possono trovare suoi scritti anche sotto il nome di Sophie Lafont.

²⁵ Leemans 1957, 1960, 1968, 1970, 1991.

²⁶ Carusi, 1913, 1916, 1917, 1917-1918 e soprattutto 1925.

dagli orientalisti italiani, in particolar modo da Nallino²⁷, che gli dedicò un lungo e polemico articolo sulla *Rivista di Studi Orientali*. Ci fu una lunga e triste polemica, che degenerò ben presto in una sorta di presa di posizione da parte dei giuristi nei confronti degli orientalisti e viceversa²⁸. La situazione cambiò radicalmente con l'arrivo di Edoardo Volterra, che oltre ad essere un eccellente romanista, si occupò sin da subito degli studi di orientalistica, forte delle sue competenze in ebraico ed aramaico, che lo spinsero a studiare anche altre lingue semitiche, sotto la guida di Giorgio Levi della Vida. Già nel 1937 scrisse una sorta di manuale, che però ebbe scarsa diffusione a causa della censura antiggiudaica. Dopo la guerra Volterra tornò ad insegnare, riprendendo anche la cattedra di diritti dell'antico Oriente mediterraneo, orientandolo, però, sempre più verso lo studio dei diritti del Vicino Oriente antico, dicitura che secondo Volterra stesso sarebbe stata più opportuna per la materia²⁹. A parte pochi saggi dedicati ai diritti cuneiformi, il lascito di Volterra in relazione ai diritti cuneiformi è da vedersi in un bellissimo corso³⁰, pubblicato nel 1970, in cui spiegava come bisognasse approcciarsi ad una materia così vasta e così complessa. La sua principale allieva nei diritti orientali è stata Daniela Piattelli³¹, che è una delle massime esperte di diritto giudaico di età ellenistica e romana, ma con Volterra hanno studiato anche Jan Alberto Soggin, poi divenuto professore di lingua e letteratura ebraica, e Carlo Zaccagnini³², che si laureò con lui e poi si laureò in storia del Vicino Oriente antico e che di fatto in Italia è uno dei pochi che possa dirsi in grado di analizzare testi cuneiformi da un punto di vista giuridico e che a questa materia ha dato molti notevoli contributi, in particolare per quanto riguarda i testi di Nuzi e di Emar.

Recentemente a Pavia c'è stato un tentativo di avvicinare alcuni studiosi del Vicino Oriente antico agli studiosi di diritto antico, per lo più romanisti: si trattava di un seminario in cui alcuni giovani studiosi dei due campi di ricerca si accostavano ai diritti cuneiformi sotto la guida di noti esperti del campo. Il risultato è stato il bel volume edito da Mario Liverani e Clelia Mora³³ per il CEDANT, dove però è ben visibile il rischio in cui si può incorrere. I vari contributi, infatti, pregevoli sotto molti aspetti, spesso presentano proprio una carenza di ambito ricostruttivo, non riuscendo a cogliere a pieno la portata della documentazione analizzata. Un tentativo molto importante e utile, che ha posto all'attenzione degli studiosi le effettive difficoltà presentate dalla materia.

²⁷ Nallino 1920/21.

²⁸ A questo riguardo si veda Talamanca 1988, che ricostruisce il clima in cui si venne a situare la vicenda. In breve, Carusi intendeva creare una sezione giuridica della Società Italiana di Studi Orientali, e per far ciò aveva bisogno di un riconoscimento formale da parte di quest'ultima, di cui eminente rappresentante e direttore della rivista era appunto Carlo Augusto Nallino. Questi si oppose non solo al progetto, ma anche all'ingresso di Carusi nella Società, proprio per le sue carenze filologiche, che evidenziò nel suo lungo articolo. Anche la recensione di Furlani al volume di Carusi del 1925 non aiutò quest'ultimo.

²⁹ Volterra, 1970, pp. 1-9 con relative note.

³⁰ Volterra, 1970.

³¹ Piattelli, 1971, 1986, 1997.

³² Zaccagnini, 1973, 1976, 1977, 1979, 1979a, 1984, 1984a, 1995, 2001, 2002, 2003, 2008.

³³ Liverani-Mora 2008.

3. I diritti cuneiformi

Per diritti cuneiformi ovviamente noi intendiamo i diritti dei popoli che utilizzavano la scrittura cuneiforme, e perciò sono tanti quanti sono i popoli che li hanno prodotti. Il diritto, infatti, è un elemento culturale legato in maniera imprescindibile al gruppo umano che lo ha prodotto e consiste nell'insieme dei comportamenti che gli uomini assumono per relazionarsi gli uni agli altri, e che si modificano con il modificarsi della vita.

Il noto detto *ubi societas ibi ius* riassume molto bene il concetto che ogni comunità umana ha un suo diritto³⁴. Ogni gruppo umano ha la necessità di darsi delle regole che gli consentano una convivenza pacifica: difendere ciò che è riconoscibile come proprio dalle ingerenze degli altri, vedere riconosciuti i propri figli come tali dagli altri membri della comunità, con conseguenti aspettative ereditarie, la certezza che prestando qualcosa a qualcuno la si riavrà indietro prima o poi, la certezza che un abuso venga perseguito da tutta la comunità, come avviene ad esempio per l'omicidio o per il furto, l'esigenza di poter risolvere pacificamente le controversie che inevitabilmente nascono in seno ad una comunità. Ma sono aspetti del diritto anche gli accordi internazionali, i trattati di pace, le regole di guerra, la tassazione dei beni da parte del governo centrale o periferico, il sistema dei tributi, e molto altro. Ricostruire tali aspetti, come si sono formati e come si sono evoluti nel corso del tempo è appunto l'oggetto di studio del diritto³⁵.

Nell'ambito delle culture che si esprimevano attraverso lingue scritte in cuneiforme, però, il problema è che non avendo avuto una tradizione continua, come è avvenuto per il diritto romano e per quello ebraico, noi possiamo studiare soltanto ciò che veniva messo per iscritto: non possiamo, cioè, sapere molte cose che nel diritto sono legate all'oralità e alla ritualità. Quindi le nostre ricostruzioni non potranno che essere parziali. Molto spesso, infatti, ciò che veniva scritto era ciò che si riteneva essere più rilevante: l'ammontare di un debito, l'alienazione di un immobile, un documento di adozione, un divorzio, la sentenza di un processo o lo svolgimento di un processo, ma anche un trattato internazionale, una esenzione dai tributi, ecc. Ma tutti quei rapporti che avevano ad oggetto beni di scarso valore economico, o che si concludevano tra amici, che si pensava non dovessero essere oggetto di contestazioni, non si scrivevano. Anche nell'ambito del più noto diritto romano, d'altra parte, veniva scritto molto poco: le nostre conoscenze circa il diritto romano derivano essenzialmente dagli scritti dei giuristi, cioè dai ragionamenti che essi facevano per

³⁴ Cfr. A questo proposito Volterra 1970 p. 9: "Pertanto allo stato delle conoscenze attuali, data la difficoltà di una classificazione su basi scientifiche del vastissimo material giuridico proveniente da popolazioni dell'Oriente Mediterraneo e da altre le cui civiltà hanno profondamente influenzato quelle mediterranee, il criterio più opportuno sembra quello di distinguere i vari documenti, sia che abbiano carattere normativo sia contrattuale, riferendoli ai vari popoli presso i quali sono stati prodotti e cercare di trarre da questi documenti così distinti nozioni per determinare le istituzioni giuridiche vigenti presso popolazioni diverse".

³⁵ Cfr. Koshaker 1913, p. 234-5: "Under such circumstances, the first thing required is a description of the legal condition during the periods covered by documents. But Babylonian legal history would neglect the duties of real historiography if, during this preparatory work, she should forget her proper task: the history of the development of law".

risolvere le controversie e i quesiti che venivano loro posti da varie persone, e dalle opere che essi scrivevano per insegnare i fondamenti del diritto, cioè le istituzioni. Per i diritti cuneiformi noi abbiamo un'ingente quantità di documenti primari, fatti di compravendite, prestiti, spartizioni ereditarie, adozioni, matrimoni e divorzi, sentenze o descrizioni di processi, affitti, ingaggi di lavoro, accordi societari, per limitarci soltanto alla parte privatistica. Ci sono poi trattati internazionali, raccolte di leggi, sistemi di tributi e tassazioni vari per quanto riguarda gli aspetti di diritto internazionale e pubblico. Ma ci mancano in sostanza testimonianze su tutto il resto.

Ma in cosa consiste l'approccio giuridico? Nel farsi delle domande molto semplici, spesso ovvie, come chiedersi chi era in grado di svolgere determinate attività e chi no, quali conseguenze comportava l'acquisto e la perdita di un determinato diritto, come potevano modificarsi i diritti in capo ad un determinato soggetto giuridico, come funzionava il sistema processuale, se esistevano o no della norme giuridiche valide per tutti e se sì, da chi potevano essere emanate e così via. Il tentare di rispondere a tali domande e di ricostruire un quadro unitario della vita giuridica dei popoli che ci hanno lasciato questi documenti è per l'appunto lo scopo che si prefiggono gli studiosi dei diritti cuneiformi, col fine ultimo, ovviamente di arricchire ulteriormente il quadro storico generale, esattamente come avviene per i filologi, gli archeologi, gli storici delle religioni, gli studiosi di economia antica e di tutti gli studiosi del mondo antico.

Quanto all'annosa questione che prima dei Romani i popoli antichi non avessero una scienza giuridica³⁶, che cioè non si fossero elaborate le categorie giuridiche, questo non è affatto vero³⁷, nel senso che sicuramente ogni popolo ha un suo livello di elaborazione giuridica, che sarà tanto più raffinato quanto più sarà raffinato il suo livello sociale ed economico: se si pensa a quanto sta venendo alla luce dai documenti di Kültepe³⁸, per esempio, con tutte le tipologie societarie, con i vari sistemi di credito, con tutti i rapporti che si venivano a creare tra soci, rappresentanti, agenti e così via, è evidente che gli Assiri che avevano creato quel sistema fossero in grado anche di elaborarlo con categorie astratte. Il problema è che quelle categorie non le scrivevano, ma molto probabilmente le elaboravano e le diffondevano oralmente. E lo stesso vale per il periodo paleo-babilonese, per quello di Nuzi, di Emar, per quello neo-babilonese. Anche il mondo ittita sicuramente aveva un sistema giuridico avanzato: nella raccolta di leggi si riesce a distinguere anche tra omicidio volontario e preterintenzionale, ma anche gli Ittiti, come i Romani, usavano di più i negozi orali, che hanno lasciato traccia soltanto sporadicamente, specialmente nei territori da loro conquistati, come ad Emar³⁹.

³⁶ Cfr. in particolare Cardascia 1959, ripresa però anche da molti altri, come Volterra 1970, p.8: "La prima espressione [diritti dell'antichità] può trarre in inganno, inducendo a ritenere che gli studi sui documenti in nostro possesso siano già così avanzati da metterci in grado di ricostruire dei veri e propri sistemi giuridici, ammesso che per quelle popolazioni si possa veramente parlare di sistemi giuridici o di 'legislazioni' nel senso che nel linguaggio tecnico ha attualmente questa parola". Il corsivo è mio.

³⁷ Cfr. anche quanto sostiene Boyer 1953, in particolare p. 48.

³⁸ Si tratta di una lunga e fruttuosa ricerca che ha visto protagonisti numerosi studiosi, tra cui non si possono non citare Dercksen 2004, Larsen 1976, Michel 2001, 2003, Veenhof 1991, 1997, 1999, 2001, 2003a, 2008. Per ulteriori approfondimenti bibliografici, cfr. Michel 2003 e anche Simonetti 2010.

³⁹ Cfr. a questo proposito Simonetti 2011.

4. Conclusioni

Posto che studiare i diritti cuneiformi è molto complicato, perché la documentazione è di difficile accesso, c'è un'ulteriore difficoltà da affrontare, costituita dalla necessità di avere una doppia competenza, filologica e giuridica: uno dei maggiori rischi, infatti, è quello di ritenersi soddisfatti dopo aver tradotto i documenti e aver fatto delle semplici osservazioni di carattere filologico⁴⁰. Purtroppo l'analisi giuridica presuppone una serie di osservazioni che chi non conosce abbastanza bene il diritto in senso lato non è detto che sia in grado di fare. Esempi positivi in questo campo sono certamente quelli di Steinkeller⁴¹, di Renger⁴², di Wilcke⁴³, di Kraus⁴⁴, di Jursa⁴⁵, di Veenhof⁴⁶, di Stol⁴⁷ e di altri studiosi, ma non sempre chi si occupa di documenti di natura giuridica è poi in grado di ricavare anche delle conclusioni di carattere giuridico. D'altra parte, poi, è altrettanto importante non correre il rischio di vedere nella documentazione cuneiforme forme o aspetti che vengono da altre esperienze giuridiche, in particolare quella romana, ma non solo. Il rischio della comparazione, infatti, è quella di cercare di spiegare alcuni fatti non chiari attraverso i paralleli avvenuti in altri periodi o in altre civiltà, creando spesso dei fraintendimenti notevoli⁴⁸.

Attualmente nelle facoltà giuridiche in Italia non sono attivi insegnamenti di diritti orientali, salvo la cattedra di Diritto dell'antico Oriente mediterraneo a Sa-

⁴⁰ La consapevolezza della necessità di tale doppia competenza è presente in tutti coloro che si sono occupati di tali argomenti, ma è interessante osservare quanto diceva lo stesso Koshaker 1913, a p. 230: "But while gratefully recognizing their work we must not be deterred from stating clearly the fact on the whole Babylonia and Assyria are still a *terra incognita* to legal historians, a fact which is to be regretted all the more because the extent of the material for study urgently calls for collaboration of a greater number of trained workers".

⁴¹ Steinkeller 1977, 1989, 1996, 1999, 2001, e molti altri lavori.

⁴² Cfr. tra l'altro Renger 1967, 1977, 1988, 2008.

⁴³ Cfr. tra l'altro Wilcke 1976, 1984, 1985, 1996, 2002, 2003.

⁴⁴ Cfr. tra gli altri Kraus 1958 e 1984.

⁴⁵ Jursa 2005, 2007, 2008.

⁴⁶ Cfr. nt. 32, e Veenhof 2003, più, ovviamente molto altro che qui non si può ricordare.

⁴⁷ Stol 1976, 1991, 1995, 1998, 2004.

⁴⁸ Cfr. a questo proposito quanto detto da Volterra 1970, p. 38: "Una delle caratteristiche del movimento scientifico seguito alle scoperte orientistiche è il sistema applicato da quasi tutti gli studiosi, di non esaminare le nuove fonti giuridiche nel quadro delle varie civiltà che le aveva prodotte, collocandole nella loro epoca e nel loro ambiente, ma, come i loro lontani predecessori, di volerle mettere senz'altro a contatto con le fonti romanistiche, di indagarle con lo spirito e con i metodi propri del diritto romano, interpretandole e classificandole secondo schemi romanistici nella persuasione aprioristica, non confermata da alcun dato storico, che fra queste fonti orientali e il diritto del mondo greco-romano dovesse necessariamente esservi una relazione e che gli istituti giuridici orientali dovessero corrispondere agli istituti giuridici vigenti presso il popolo romano. Questo sistema di studio, di cui ancora adesso si risentono le conseguenze in talune valutazioni di problemi di origine, ha per lungo tempo ostacolato la ricostruzione dei singoli diritti vigenti presso gli antichi popoli dell'Oriente mediterraneo ed ha soprattutto impedito che se ne precisassero non solo i caratteri e gli istituti, ma in generale le concezioni e la mentalità giuridica delle popolazioni presso le quali si sono formati. Si tende infatti, ripetendo l'errore nel quale erano caduti gli studiosi sin dal secolo XVI, ad eguagliarli a diritti già noti di altri popoli e di altri luoghi, attribuendo ai popoli orientali idee, schemi e costruzioni vigenti presso popoli occidentali antichi e moderni".

lerno⁴⁹: l'insegnamento di Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, attivo a Roma Tor Vergata fino all'anno passato, è ora stato soppresso in seguito al pensionamento della professoressa Daniela Piattelli, con la quale collaborava chi scrive come ricercatrice. Com'è noto, nelle facoltà di Giurisprudenza di Roma gli insegnamenti non possono essere affidati ai ricercatori, e dato che gli altri professori dell'ambito disciplinare (IUS 18) non hanno ritenuto di poter rilevare l'insegnamento, esso è decaduto.

Questo, però, non significa che gli studi in Italia non possano continuare e svilupparsi: la presenza di numerosi studiosi che continuano, sia in ambito squisitamente filologico, sia da un punto di vista storico e storico-giuridico ad occuparsi della vastissima documentazione giuridica in cuneiforme, infatti, potrebbe portare a nuovi sviluppi, nella speranza che l'attuale crisi, economica e non solo, prima o poi finisca e che si possano creare spazi nuovi per una disciplina che nuova non è, ma che è ancora agli albori.

BIBLIOGRAFIA

- Bachofen 1861 = Bachofen J.J. 1861, *Das Mutterrecht*, Basel.
- Bottéro 1982 = Bottéro J. 1982, Le Code de Hammurabi, *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* 12, 421-435.
- Boyer 1953 = Boyer G. 1953, Nature et formation de la vente dans l'ancien droit babylonien, *RIDA* 2, 45-85.
- Capogrossi-Colognesi 1988 = Capogrossi-Colognesi L. 1988, *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'ottocento*, Roma.
- Capogrossi-Colognesi 2008 = Capogrossi-Colognesi L., *Dalla storia di Roma all'origine della società civile*, Bologna.
- Cardascia 1951 = Cardascia G. 1951, *Les Archives des Murashu! une famille d'hommes d'affaires babyloniens à l'époque Perse (445-403 av. J.-C.)*, Paris.
- Cardascia 1959 = Cardascia G. 1959, Le concept babylonien de la propriété, *RIDA* 6, 21-22.
- Cardascia 1985 = Cardascia G. 1985, Le caractère volontaire ou involontaire des atteintes corporelles dans les droits cunéiformes, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo* 6, Milano, 163-207.
- Cardascia 1985a = Cardascia G. 1985, La réparation des dommages agricoles dans le Code d'Hammurabi, *RA* 79, 169-80.
- Carusi 1913 = Carusi E. 1913, Sui rapporti fra Diritto Romano e Diritto Musulmano, *Atti della Società per il progresso delle Scienze* 7, 827-835.
- Carusi 1916 = Carusi E. 1916, Sul frammento Siro-romano. Saggio di un metodo di esegesi comparativa in diritto romano ed orientale, *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 28, 216-230.
- Carusi 1917-1918 = Carusi E. 1917-1918, Il problema scientifico del diritto musulmano, *Rivista Italiana per le scienze giuridiche* 60, 7-20 e 61, 25-39, 145-158.

⁴⁹ Titolare della cattedra è Francesco Lucrezi, che si occupa però del solo diritto ebraico. C'è inoltre un insegnamento, non so se ancora attivo, presso l'università di Milano, al Dipartimento di Scienze Giuridiche Ecclesiastiche, Filosofico-Sociologiche e Penalistiche "C. Beccaria" di Diritto Ebraico e Israeliano, tenuto da Angelo Mordecai Rabello, che pur occupandosi anche dello svolgimento storico del diritto ebraico, si incentra soprattutto sugli aspetti contemporanei del diritto israeliano, oltretutto in comparazione con altri diritti confessionali.

- Carusi 1925 = Carusi E. 1925, *Diritto e Filologia. Risposta di un giurista alle critiche di un filologo*, Bologna.
- Cuq 1910 = Cuq E. 1910, Essai sur l'organisation judiciaire au temps de la première dynastie babylonienne, *RA* 7, 65-101.
- Cuq 1910a = Cuq E. 1910, Commentaire juridique d'un jugement sous Ammiditana, *RA* 7, 129-138.
- Cuq 1911 = Cuq E. 1911, Un procès criminel a Babylone sous le règne de Samsouilouna, *RA* 8, 173-181.
- Cuq 1915 = Cuq E. 1915, Le droit de gage en Chaldée a l'époque néo-babylonienne, *RA* 12, 85-113.
- Cuq 1916 = Cuq E. 1916, Les nouveaux fragments du Code de Hammurabi, *RA* 13, 143-158.
- Cuq 1929 = Cuq E., 1929, *Études sur les droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites*, Paris.
- Dávid 1923 = Dávid A. 1923, Les source du Code de Hammurapi, *RA* 20, 13-34.
- Démare-Lafont 1996 = Démare-Lafont S. 1996. (ed.), *Jurer et maudire : pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien*. (Mediterranées 10-11, 1996), Paris.
- Démare-Lafont 1998 = Démare-Lafont S. 1998, Fief et féodalité dans le Proche-Orient ancien, in Poly J. - Bournazel E. (eds.), *Les Féodalités*, Paris, 515-630.
- Démare-Lafont 1999 = Démare-Lafont S. 1999, *Femmes, droit et justice dans l'antiquité orientale*, *OBO* 165, Fribourg.
- Démare-Lafont 2008 = Démare-Lafont S. 2008, Giudici, tribunali, procedure, sanzioni in Mesopotamia, in Liverani M. - Mora C. (eds.), *I diritti del mondo cuneiforme*, Pavia, 69-88.
- Dercksen 2004 = Dercksen J.G. 2004 (ed.), *Assyria and Beyond. Studies Presented to Morgens Trolle Larsen*, PIHANS 100, Leiden.
- Driver-Miles 1952-1955 = Driver G.R. - Miles J.C. 1952-1955, *The Babylonian Laws I-II*, Oxford.
- Feuerbach 1853 = von Feuerbach A. 1853, *Idee und Nothwendigkeit einer Universal Jurisprudenz*, Leipzig, pubblicato postumo dal figlio.
- Furlani 1926-1927 = Furlani G. 1926-1927, Rec. a Carusi, *Diritto e Filologia*, Bologna 1925, *Giornale della Società Asiatica Italiana N.S. vol. I*.
- Harper 1904 = Harper R. F. 1904, *The Code of Hammurabi King of Babylon*, Chicago.
- Kohler-Peiser 1890 = Kohler J. - Peiser F.E. 1890, *Aus dem Babylonischen Rechtsleben I*, Leipzig.
- Kohler-Peiser 1904 = Kohler J. - Peiser F.E. 1904, *Hammurabi's Gesetz*. I, Leipzig.
- Kohler-Ungnad 1905-1920 = Kohler J. - Ungnad 1905A.-1920, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. II-V, Leipzig.
- Kohler- Wenger 1914 = Kohler J. - Wenger L. 1914, *Allgemeine Rechtsgeschichte. I. Orientalisches Recht und das Recht der Griechen und Römer*, in Hinneberg P. (Hrg.), *Die Kultur der Gegenwart*, Leipzig-Berlin.
- Klíma 1940 = Klíma J. 1940, *Untersuchungen zum altbabylonischen Erbrecht*, Prague.
- Koshaker 1913 = Koshaker P. 1913, The scope and methods of history of Assyro-Babylonian Law, *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology* 35, 231-235.
- Koshaker 1917 = Koshaker P. 1917, *Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis*, Leipzig.
- Koshaker 1921 = Koshaker P. 1921, *Quellenkritische Untersuchungen zu den 'altassyrischen Gesetzen'*, *MVAG* 26/3, Leipzig.
- Koshaker 1928 = Koshaker P. 1928, *Neue Rechtsurkunden aus de El-Amarna Zeit*, Leipzig.
- Koshaker 1950 = Koshaker P. 1950, Eheschlussung und Kauf nach altem Recht, mit besonderer Berücksichtigung der älteren Keilschriftrechte, *ArOr* 18/3, 210-296.
- Koshaker-Ungnad 1923 = Koshaker P. - Ungnad A. 1923, *Hammurabi's Gesetz*. Bd. VI., Leipzig.
- Kraus 1960 = Kraus F.R. 1960, Ein zentrales Problem des altmesopotamischen Rechts: Was ist der Codex Hammurabi?, *Genava* 8, 283-296.
- Kraus 1958 = Kraus F.R., 1958, *Ein Edikt des Königs Ammisaduqa von Babylon*, *SD* 5, Leiden.
- Kraus 1984 = Kraus F.R. 1984, *Königliche Verfügungen in altbabylonischer Zeit*, *SD* 11, Leiden.
- Jursa 2005 = Jursa M. 2005, *Neo-Babylonian Legal and Administrative Documents. Typology, Contents and Archives*, Münster.

- Jursa 2007 = Jursa M. 2007. The Transition of Babylonia from the Neo-Babylonian Empire to Achaemenid Rule, in Crawford H. (ed.), *Regime Change in the Ancient Near East and Egypt: from Sargon of Agade to Seljuks. Proceedings of the British Academy 136*, 73-94.
- Jursa 2008 = Jursa M. 2008, Economic Change and Legal Innovation. On Aspects of Commercial Interaction and Land Tenure in Babylonia in the First Millennium B.C., in Liverani M. - Mora C. (eds.), *I diritti del mondo cuneiforme*, Pavia, 601-628.
- Larsen 1976 = Larsen M.T. 1976, *The Old Assyrian City State and its Colonies in Cappadocia*, Copenhagen.
- Leemans 1957 = Leemans W. 1957, Some aspects of Theft and Robbery in Old Babylonian Documents, *Rivista degli Studi Orientali* 32, 661-666.
- Leemans 1960 = Leemans W. 1960, *Foreign Trade in the Old Babylonian Period*, Leiden.
- Leemans 1968 = Leemans W. 1968, King Hammurapi as Judge, in Ankum J. et alii (eds.), *Symbolae Iuridicae et Historicae Martino David Dedicatae*, vol. 2, Leiden, 107-129.
- Leemans 1970 = Leemans W. 1970, Le faux témoin, *RA* 64, 63-66.
- Leemans 1991 = Leemans W. 1991, Textes paléo-babyloniens commençant par une liste de personnes, in Charpin D. (ed.), *Marchands, Diplomates et Empereurs*, Paris.
- Leemans 1991a = Leemans W. 1991, Quelques considérations à propos d'une étude récente du droit du Proche-Orient ancien, *BiOr* 48, 409-437.
- Mc Lennan 1865 = Mc Lennan J.F. 1865, *Primitive Marriage, An Inquiry into the origin of the form of Capture in marriage ceremonies*, Edimburgh.
- Mc Lennan 1886 = Mc Lennan J.F. 1886, *Studies in Ancient History*, London.
- Liverani-Mora 2008 = Liverani, M. - Mora C. 2008 (a cura di), *I diritti del mondo cuneiforme. (Mesopotamia e regioni adiacenti, ca. 2500-500 a.C.)*, Pavia.
- Maine 1861 = Maine H. S. 1891, *Ancient Law*, London.
- Maine 1876 = Maine H. S. 1876, *Village Communities in the East and West*, London.
- Michel 2001 = Michel C. 2001, *Correspondance des marchands de Kanish au débout du IIème millénaire avant J.C.*, Paris
- Michel 2003 = Michel C. 2003, *Old Assyrian Bibliography*, Leiden.
- Morgan 1871 = Morgan L.H. 1871, *A conjectural Solution of the Origin of the Classificatory System of Relationships, System of Consanguinity and Affinity of the Human Family*, Washington.
- Morgan 1877 = Morgan L.H. 1877, *Ancient Society or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism, to Civilization*, London.
- Müller 1903 = Müller H. 1903, *Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetzgebung, sowie zu den XII Tafeln*, Wien.
- Nallino 1920-1921 = Nallino C. A. 1920-1921, Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali, *Rivista di Studi Orientali* IX, 55-179.
- Petschow 1973 = Petschow H. 1973, Altorientalische Parallelen zur spätrömischen calumnia, *ZSS (Rom. Abt.)* 90, 14-35.
- Petschow 1982 = Petschow H. 1982, Die *datio in solutum* in der keilschriftlichen Rechtsüberlieferung, *ZSS (Rom. Abt.)* 99, 278-342.
- Petschow 1984 = Petschow H. 1984, Die §§ 45 e 46 des Codex Hammurapi. Ein Beitrag zum altbabylonischen Bodenpachtrecht und zum Problem: was ist der Codex Hammurapi?, *ZA* 74, 181-212.
- Petschow 1986 = Petschow H. 1986, Beiträge zum Kodex Hammurapi, *ZA* 76, 17-75.
- Piattelli 1971 = Piattelli D. 1971, Ricerche intorno alle relazioni politiche tra Roma e l'ethnos tòn Ioudaion dal 161 a.C. al 4 a.C., *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano III S.*, 13, 250-278.
- Piattelli 1981 = Piattelli D. 1981, *Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali*, Roma.
- Piattelli 1997 = Piattelli D. 1997, *Libertà individuali e sistemi giuridici*, Torino.
- Post 1894-1895 = Post A.H. 1894-1895, *Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz*, Oldenburg, tradotta da P. Bonfante e C. Longo col titolo di *Giurisprudenza etnologica*, Milano 1906 e 1908.
- Renger 1967 = Renger J. 1967, Untersuchungen zum Priestertum in der altbabylonischen Zeit, *ZA* 58 (), pp. 110-188.

- Renger 1977 = Renger J. 1977, Wrongdoing and its Sanctions: On Criminal and Civil Law in the Old Babylonian Period, *JESHO* 20, 65-77.
- Renger 1988 = Renger J. 1988, Das Privateigentum an der Feldflur in der altbabylonischen Zeit, in Brentjes B. (ed.), *Das Grundeigentum in Mesopotamien*, Berlin, 49-67.
- Renger 2008 = Renger J. 2008, Law and Legal Custom During the Old Babylonian Period, in Liverani M. - Mora C. (eds.), *I diritti del mondo cuneiforme*, Pavia, 183-207.
- San Nicolò 1922 = San Nicolò M. 1922, *Die Schlußklauseln der altbabylonischen Kauf- und Tauschverträge. Ein Beitrag zur Geschichte des Barkaufes*, München.
- San Nicolò 1930 = San Nicolò M. 1930, La clausola di difetto o eccedenza di misura nella vendita immobiliare secondo il diritto babilonese, in *Studi in onore di P. Bonfante*, Milano, 44-46.
- San Nicolò 1931 = San Nicolò M. 1931, *Beiträge zur Rechtsgeschichte in Bereich der keilschriftlichen Rechtsquellen*, Oslo.
- San Nicolò 1936 = San Nicolò M. 1936, *Eid*, in *RLA* 2, Berlin, 305-315.
- San Nicolò 1951 = San Nicolò M. 1951, *Babylonische Rechtsurkunden des 8. und des 7. Jahrhunderts v. Chr.* 1 Hälfte (1-86). München.
- Scheil 1902 = Scheil V. 1902, Textes élamites-sémitiques, deuxième série, *Mémoires de la Délégation en Perse* 4, Paris, 11-162.
- Scheil 1915 = Scheil V. 1915, La libération judiciaire d'un fils donné en gage sous Neiglissor en 558 av. J.- C., *RA* 12, 1-13.
- Scheil 1916 = Scheil V. 1916, Les nouveaux fragments du Code de Hammurabi, *RA* 13, 49-53.
- Scheil 1921 = Scheil V. 1921, *Les lois Assyriennes*, Paris.
- Simonetti 2006 = Simonetti C. 2006, *La compravendita di beni immobili in età paleo-babilonese. Le tavolette di compravendita*, Napoli.
- Simonetti 2010 = Simonetti C. 2010, La funzione dell'argento nella documentazione paleo-assira di Kanish, *Rivista di Storia Economica N.S. XXVI*, 387-401.
- Simonetti 2011 = Simonetti C. 2011, Scrittura e diritto nel Vicino Oriente antico. Le alienazioni immobiliari dal III al II millennio a.C., in Papa M. - Piccinelli G.M. - Scolart D. (a cura di), *Il libro e la Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro*, Napoli, Tomo II, 1109-1129.
- Steinkeller 1977 = Steinkeller P. 1977, Seal Practices in the Ur III Period, in Gibbons M. - Biggs R. (eds.), *Seals and Sealing in the Ancient Near East*, Malibu, 41-53.
- Steinkeller 1989 = Steinkeller P. 1989, *Sale Documents of the Ur III Period*. FAOS 17, Stuttgart.
- Steinkeller 1996 = Steinkeller P. 1996, The Organization of Crafts in the Third Millennium Babylonia: The Case of Potters, *AoF* 23, 232-253.
- Steinkeller 1999 = Steinkeller P. 1999, Land-Tenure Conditions in Third- Millennium Babylonia: The Problem of Regional Variation, in Hudson M. - Levine B. (eds.), *Urbanization and Land Ownership in the Ancient Near East*, Cambridge Mass., 289-329.
- Steinkeller 2001 = Steinkeller P. 2001, The Ur III Period, in Westbrook R. - Jasnow R. (eds.), *Security of Debt in Ancient Near Eastern Law*, Leiden, 47-62.
- Stol 1976 = Stol M. 1976, *Study in Old Babylonian History*, Leiden.
- Stol 1991 = Stol M. 1991, Ein Prozessurkunde über Falsches Zeugnis, in Charpin D. (ed.), *Marchands, Diplomates et Empereur*, Paris, 333-339.
- Stol 1995 = Stol M. 1995, Old Babylonian Corvée, in van den Hout Th. (ed.), *Studio historiae ardens: Ancient Near Eastern Studies Presented to Philo H.J. Houwink ten Cate on de Occasion of his 65th birthday*, Istanbul, 293-309.
- Stol 1998 = Stol M. 1998, The Care of the Elderly in Mesopotamia in the Old Babylonian Period, in M. Stol- S. Vleeming (eds.), *The Care of the Elderly in Ancient Near East*, Leiden, 59-117.
- Stol 2004 = Stol M. 2004, Mesopotamien. Die altbabylonischen Zeit. In: *OBO 160/4*, Fribourg-Göttingen, 317-324.
- Talamanca 1988 = Talamanca M. 1988, Un secolo di "Bullettino", *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano CXI, LXXII-LXXVIII*.
- Thureau-Dangin 1910 = Thureau-Dangin F. 1910, Un jugement sous Ammi-ditana, *RA* 7, 121-127.

- Veenhof 1991 = Veenhof K.R. 1991, Private Summons and Arbitration among the Old Assyrian Traders, *Bulletin of the Middle Eastern Culture Center in Japan* 5, 437-459.
- Veenhof 1997 = Veenhof K.R. 1997, 'Modern' Features in Old Assyrian Institutions, *JESHO* 40, 345-360.
- Veenhof 1999 = Veenhof K.R. 1999, Silver and Credit in Old Assyrian Trade, in Dercksen J.G. (ed.), *Trade and Finance in Ancient Mesopotamia*. PIHANS 84, Istanbul.
- Veenhof 2001 = Veenhof K.R. 2001, Trade and Politics in Ancient Assur. Balancing Public, Colonial and Entrepreneurial Interests, in Zaccagnini C. (ed.), *Mercanti e Politica nel Mondo Antico*, Roma, 69-118.
- Veenhof 2003 = Veenhof K.R. 2003, Before Hammurabi of Babylon. Law and the Laws in Early Mesopotamia, in Feldbrugge F.J.M. (ed.), *The Law's Beginnings*, Leiden-Boston.
- Veenhof 2003b = Veenhof K.R. 2003, Old Assyrian Period, in Westbrook R. (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law*, HdO I/72.1, Leiden-Boston, 431-483.
- Veenhof 2008 = Veenhof K.R. 2008, Aspects of Old Assyrian Commercial Law. Treaties and Legislation, in Liverani M. - Mora C. (eds.) *I diritti del mondo cuneiforme*, Pavia, 247-269.
- Volterra 1937 = Volterra E. 1937, *Diritto Romano e Diritti Orientali*, Bologna. Ristampato a Napoli 1983 nella serie Antiqua di Jovene, successivamente ristampato con un'introduzione di Daniela Piattelli nel 1999.
- Volterra 1970 = Volterra E. 1970, *Corso di lezioni. Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, Roma.
- Wenger 1904 = Wenger L. 1904, Römische und antike Rechtsgeschichte. Ak. Antrittsvorlesung in der Universität Wien gehalten am 26 oktober, poi ripreso molti anni dopo in italiano con il titolo Diritto romano e antico, *IVRA* 2 (1951), 116-119.
- Westbrook 1988 = Westbrook R. 1988, *Old Babylonian marriage Law*, AfO beiheft 23, Horn.
- Westbrook 1988a = Westbrook R. 1988, *Studies in Biblical and Cuneiform Law*. Cahiers de la Revue Biblique 26. Paris 1988.
- Westbrook 1989 = Westbrook R. 1989, Cuneiform Law Code and the Origin of Legislation, *ZA* 79, 201-222.
- Westbrook 1991 = Westbrook R. 1991, The Phrase "His Heart is satisfied" in Ancient Near Eastern Legal Sources, *JAOS* 111, 219-224.
- Westbrook 1995 = Westbrook R. 1995, Slave and Master in Ancient Near Eastern Law, *Chicago-Kent Law Review* 70, 1631-1671.
- Westbrook 1995a = Westbrook R. 1995, Social Justice in Ancient Near East, in Irani K. - Silver M. (eds), *Social Justice in the Ancient World*, Westport CT, 149-163.
- Westbrook 2001 = Westbrook R. 2001, The Old Babylonian Period, in Westbrook R. - Jasnow R. (eds.), *Security for Debt in Ancient Near Eastern Law*, Leiden.
- Westbrook 2003 = Westbrook R. 2003 (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law*. Leiden-Boston.
- Wilcke 1984 = Wilcke C. 1984, Familiengründung im alten Babylonien, in Müller E. (ed.), *Geschlechtsreife und Legitimation zur Zeugung*, Freiburg, 213-317.
- Wilcke 1985 = Wilcke C. 1985, The Law of Sale and the History of Babylon's Neighbours, *Sumer* 41, 74-77.
- Wilcke 1996 = Wilcke C. 1996, Neue Rechtsurkunden aus der Altsumerischen Zeit, *ZA* 86, 1-67.
- Wilcke 2002 = Wilcke C. 2002, Der Kodex Urnamma (CU): Versuch einer Rekonstruktion, in Abusch T. (ed.), *Riches Hidden in Secret Places: Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen*, Winona Lake, 291-333.
- Wilcke 2003 = Wilcke C. 2003, Early Dynastic and Sargonic Periods, in: R. Westbrook (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law*, Leiden-Boston, 141-181.
- Yaron 1969 = Yaron R. 1969, *The Laws of Eshnunna*. Jerusalem.
- Yaron 1992 = Yaron R. 1992, Zu babylonischen Ehrechten, *ZSS (Rom.Abt.)* 109, 51-99.
- Zaccagnini 1973 = Zaccagnini C. 1973, *Lo scambio di doni nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XIII*, Roma.
- Zaccagnini 1976 = Zaccagnini C. 1976, Osservazioni sui contratti di 'anticresi' a Nuzi, *OA* 15, 191-207.
- Zaccagnini 1977 = Zaccagnini C. 1977, The Merchant at Nuzi, *Iraq* 39, 171-189.

- Zaccagnini 1979 = Zaccagnini C. 1979, *The Rural landscape of the Land of Arraphe*, Roma.
- Zaccagnini 1979a = Zaccagnini C. 1979, The Price of the Fields of Nuzi, *JESHO* 22, 1-31.
- Zaccagnini 1984 = Zaccagnini C. 1984, Transfers of Movable Property in Nuzi Private Transactions, in Archi A. (ed.), *Circulation of Goods in Non-Palatial Context in the Ancient Near East*, Roma, 139-159.
- Zaccagnini 1984a = Zaccagnini C. 1984, Land Tenure and Transfer of Land at Nuzi (XV-XIV Century B.C.), in Khalidi T. (ed.), *Land Tenure and Social Transformation in the Middle East*, Beirut, 79-94.
- Zaccagnini 1988 = Zaccagnini C. 1988, La formazione del diritto in Mesopotamia: codificazioni regie e consuetudine nel II millennio a. C., in Theodorides A. et alii, *La formazione del diritto nel Vicino Oriente Antico*, Roma, 35-50.
- Zaccagnini 1992 = Zaccagnini C. 1992, Cerimonial Transfers of Real Estate at Emar and Elsewhere, *Vicino Oriente* 8 (1992), pp. 33-48.
- Zaccagnini 1995 = Zaccagnini C. 1995, War and Famine at Emar, *Or* 64, 92-109.
- Zaccagnini 1999 = Zaccagnini C. 1999, Economic Aspects of Land Ownership and Land Use in Northern Mesopotamia and Syria from the Late 3rd Millennium to the Neo-Assyrian Period, in *ISCANEE* 2, 331-352.
- Zaccagnini 2001 = Zaccagnini C. 2001, Nuzi, in: R. Westbrook- R. Jasnow (eds.), *Security of Debt in Ancient Near Eastern Law*, Leiden, 223-236.
- Zaccagnini 2002 = Zaccagnini C. 2002, Debt and Debt remission at Nuzi, in Hudson M. - van De Mieroop M. (eds.), *Debt and Economic Renewal in the Ancient Near East*. Bethesda Md, 175-196.
- Zaccagnini 2003 = Zaccagnini C. 2003, Nuzi, in R. Westbrook (ed.), *A History of Ancient Near Eastern Law*. Leiden- Boston, 565-617.

ABSTRACT

The study of the cuneiform law began with the decipherment of hundreds of cuneiform tablets with legal content in the second half of the 19th century, but it was stimulated very much by the discovery of the Hammurabi's Code, in 1901. In the beginning the scholars of Roman and Ancient law worked together with the assyriologists: Cuq with Thureau-Dangin and Scheil, Kohler with Speiser, Ungnad and Koschaker, Driver with Miles. Then some scholars specialized themselves in the cuneiform law: they were jurists, but could read Akkadian and Sumerian, like San Nicolò, Cardascia, Yaron, Westbrook, Leemans, Démare-Lafont. Today such scholars are very few, but their activity is important because the grasp of the legal significance of the thousands of legal tablets must be made by specialists both in law and in Assyriology, Hittitology, and so on. The legal approach lies in wonder who could do a deed and who couldn't, or which consequences follow a determinate deed. How worked the juridical proceedings? Who were the judges? Were there rules and law? Who could legislate? To answer to these questions is the work of the scholars in cuneiform law, leading to give a summary of the legal situation of the ancient people.